

PRESIDENTE. Darò lettura di questi emendamenti, che sono accettati dalla Commissione e dal Ministero:

« Art. 8. Si tolgano le parole: « e ciò sotto la riserba » sino a « dallo Stato, » e si sostituiscano le seguenti: « sotto l'espressa condizione che, riconosciuti e valutati, i lavori fatti a spese della società si trovassero di un valore oltre il doppio della sovvenzione anzidetta. »

« Art. 10. Si tolga per intero il secondo comma di questo articolo, e si sostituisca quello che segue:

« Per lo contrario, se le sezioni anzidette non saranno aperte al pubblico transito nelle epoche convenute, la società, pel solo elasso del termine, e senza bisogno di costituzione in mora, pagherà allo Stato, a titolo di penale, la somma di un milione di franchi per ciascun mese di ritardo, come compensativa dei danni-interessi, alla somma medesima convenzionalmente liquidati. »

Dimodochè, essendovi perfetto accordo fra tutti, gli articoli 8 e 10 saranno intesi in questa conformità.

CAPONE. Se permette il signor presidente, dirò una parola su questo proposito.

La Commissione, facendo atto di conciliazione, per evitare inutili discussioni, ha accettati gli emendamenti dell'onorevole Romano; ma la Camera, come l'onorevole Romano, possono essere certi che sostanzialmente la proposta della Commissione conteneva le stessissime cose.

ROMANO. Domando perdono, il progetto accettato dalla Commissione non stava nei precetti del diritto, come dimostrerò, se così vuoi.

PRESIDENTE. È meglio che procediamo oltre.

All'articolo 14 il deputato Brunet propone il seguente emendamento.

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. Perdoni, bisogna modificare l'articolo 6, per metterlo d'accordo coll'articolo 4.

L'ultimo alinea dice: « La compagnia dovrà altresì organizzare appositi servizzi di celere trasporto per i viaggiatori attraverso l'Apennino, durante tutto il tempo a decorrere tra l'apertura delle sezioni da Ancona ai pressi di Ascoli e da Salerno ad Eboli, e l'ultimazione della galleria di Conza. »

Bisognerebbe invece dire: « L'apertura delle sezioni di cui negli alinea 1° e 2° dell'articolo precedente, e l'ultimazione della galleria di Conza. »

BONGHI, relatore. Sì! sì!

PRESIDENTE. « Art. 14. La società è autorizzata a realizzare il suo capitale, parte in azioni e parte in obbligazioni. La quota-parte realizzata in azioni non potrà mai essere minore di un terzo del capitale sociale.

« Le cartelle di obbligazioni emesse dalla società saranno rivestite della firma di un commissario governativo, per constatare la garanzia dello Stato.

« Gli interessi delle obbligazioni verranno pagati dalle pubbliche casse, designate a quest'uopo dal Ministero delle finanze, a condizione però che la società provveda in tempo opportuno le somme occorrenti, e che buonifichi alle dette casse una commissione del due per mille. »

Il deputato Brunet propone che al 2° alinea si faccia quest'aggiunta:

« La garanzia governativa d'interesse 6 per 100 non potrà in ogni caso applicarsi che per le somme che risulteranno realmente pagate dagli azionisti o sottoscrittori d'obbligazioni. »

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. Prima di mettere in discussione questo emendamento vorrei dire che l'articolo 10, per la stessa ragione detta poc'anzi, deve essere modificato, perchè dice: « Per poter soddisfare all'obbligo assunto coll'articolo 5 per quanto riguarda la linea dal Tronto

ad Ascoli e da Eboli a Salerno, dovendo la società, » ecc., bisognerebbe dire: « Per poter soddisfare all'obbligo assunto coll'articolo 5, dovendo la società, » ecc.

SUSANI. Bisognerebbe fare la medesima aggiunta che s'è fatta all'articolo 6, e dire: « Per poter soddisfare all'obbligo assunto e di cui negli alinea 1 e 2 dell' articolo 6. »

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. Si dovrà dire soltanto all'alinea 1°.

PRESIDENTE. Si farà questa modificazione, dicendo: « coll'alinea 1° dell'articolo 6. »

La parola è al deputato Brunet per isvolgere il suo emendamento.

BRUNET. La mia proposta ha per iscopo di definire per quanto possibile l'onere che si assumerà il Governo in questa concessione.

È vero che nell'articolo 10 del capitolato havvi una disposizione, la quale sembra che renderebbe superfluo il mio emendamento.

Con questa disposizione si prescrive che la *guarentigia stipulata dall'articolo 4 della convenzione, in data d'oggi, sarà applicata nel modo seguente, cioè essa si estenderà a tutto il capitale necessario e realmente sborsato, ecc.*

Ora, io pregherei la Commissione o il Ministero a volermi dire se con questa disposizione di quest'articolo del capitolato rimanga veramente inteso che il Governo mai, in nessun caso, non dovrà guarentire l'interesse del 6 per 100, se non se sulle somme che siano realmente state spese e conseguentemente che siano state pagate dagli azionisti o dai sottoscrittori di obbligazioni. Se ciò è, io ritirerò il mio emendamento. Credo che questa spiegazione sia indispensabile.

PERUZZI, ministro per i lavori pubblici. È facile la risposta alla domanda dell'onorevole Brunet; non ho che a leggergli l'articolo 4 della convenzione; giacchè, se fosse semplicemente nel capitolato questa disposizione, non basterebbe neppure a me; ma l'articolo 4 della convenzione dice:

« Lo Stato guarentisce alla società per tutta la durata della concessione, tanto il pagamento dell'interesse annuo del 6 per cento, quanto l'ammortizzazione calcolata in base di 99 anni dell'intero capitale sborsato per l'acquisto e per la costruzione ed arredamento della rete di strade ferrate, contemplata all'articolo 1 della presente convenzione. »

Ora, quando si parla di capitale *sborsato*, è evidente che non si parla di capitale nominale, ma bensì del capitale effettivo, e l'articolo del capitolato, che l'onorevole Brunet citava, non è altro che un'esplicazione del patto stipulato all'articolo 4 della convenzione, dove dice:

« La guarentigia si estenderà a tutto il capitale necessario e realmente sborsato. »

Questa clausola è press'a poco la stessa, anzi la credo in termini forse più precisi di quella che si trova nelle concessioni lombarde ed altre, dove il Governo non guarentisce che il capitale effettivo e reale, a differenza della convenzione aretina, la quale guarentisce il capitale nominale nei termini che la Camera ha già approvato.

A me pare che quelle parole non possano interpretarsi altrimenti; tale almeno è l'opinione di tutti i legali che ho consultato in proposito.

BRUNET. Le dichiarazioni del signor ministro spiegano abbastanza la cosa, quindi io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio.

VALERIO. Desidero di prender atto della dichiarazione del signor ministro, e nello stesso tempo di rettificare una interpretazione meno esatta espressa da me la prima volta